

ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

INCOTERMS, OPERAZIONI COMUNITARIE ED ESPORTAZIONI
DIRETTE E TRIANGOLARI

GLI INCOTERMS CARATTERISTICHE E CRITICITA' PROPRIE

DOTT.SSA GAETANA ROTA

MILANO 3 LUGLIO 2017

Cosa sono gli Incoterms

Gli **International Commercial Terms** costituiscono un insieme di **regole interpretative** dei termini commerciali di consegna delle merci; in altre parole essi stabiliscono determinate obbligazioni tra venditore e compratore, nonché spese e rischi da ripartire tra i medesimi, connessi alla consegna della merce.

Cosa sono gli Incoterms

Le regole stabiliscono il contenuto di una serie di termini commerciali (termini di resa, individuati da 3 lettere) che riflettono la **prassi** seguita dagli operatori di tutto il mondo nei contratti di vendita delle merci.

Non si tratta di norme obbligatorie, ma di regole che possono “facoltativamente” essere concordate tra le parti, e che diventano “vincolanti” nelle rispettive previsioni se le parti decidono di comune accordo di aderirvi, anche modificandone la sostanza.

Cosa sono gli Incoterms

Elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale per la prima volta nel 1936, nel corso del tempo hanno subito più *restyling*, pertanto al fine di identificare univocamente il termine di resa adottato in un contratto di compravendita internazionale, è opportuno che le parti esplicitino anche quale edizione di regole Incoterms stanno adoperando, ad esempio **Incoterms 2010** piuttosto che **Incoterms 2000**.

Che funzione hanno gli Incoterms

Gli Incoterms servono a disciplinare alcune delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita, in particolare le obbligazioni inerenti il luogo e il momento di consegna della merce dal venditore al compratore e il conseguente passaggio dei rischi di danneggiamento della stessa (cosiddetto **punto critico**) dal primo al secondo.

Che funzione hanno gli Incoterms

Con ogni singolo termine di resa è puntualmente identificato

- Luogo consegna merce
- Ripartizione spese tra le parti
 - Nolo, assicurazione, carico, scarico, movimentazione, etc
- In capo a quale parte soggiace l'onere di provvedere alle formalità doganali
- Momento del passaggio di costi e rischi

Che funzione hanno gli Incoterms

I termini di resa rivestono un importante ruolo anche da un punto di vista fiscale poiché le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate, nonché le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale comunitario, contribuiscono a formare il cosiddetto *valore in dogana* delle merci, su cui viene calcolato il dazio all'importazione per l'immissione in libera pratica nonché l'IVA per l'immissione in consumo.

Cosa NON sono gli Incoterms

Gli Incoterms si limitano a regolare gli aspetti anzidetti (passaggio costi e rischi) e NON hanno nulla a che vedere con il trasferimento della proprietà della merce compravenduta, aspetto regolato dai diversi ordinamenti giuridici.

— Principio consensualistico e necessità della consegna

Inoltre gli Incoterms regolano obblighi esclusivamente tra venditore e compratore e in nessun modo possono disciplinare i rapporti giuridici con i vari vettori/spedizionieri/assicuratori.

INCOTERMS 2010

La *nuova* edizione delle regole Incoterms 2010 entrate in vigore il 1° gennaio 2011, sostituisce la versione del 2000 che consisteva di 13 regole, contro le attuali 11, eliminando e sostituendo le regole quasi del tutto inutilizzate del gruppo D.

La ICC ha espressamente affermato che gli Incoterms 2010 possono essere applicati a contratti di vendita anche nazionali o comunitari (cioè anche in assenza di formalità doganali da espletare).

INCOTERMS 2010

Le 11 regole Incoterms 2010 possono essere classificate in due gruppi distinti, sulla base delle modalità di trasporto della merce

Regole per qualsiasi tipo di trasporto	Regole per trasporto su acqua
EXW = FRANCO FABBRICA FCA = FRANCO VETTORE CPT = TRASPORTO PAGATO FINO A CIP = TRASPORTO E ASSIC. PAGATI FINO A DAT = RESO AL TERMINAL DAP = RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE DDP = RESO SDOGANATO	FAS = FRANCO LUNGO BORDO FOB = FRANCO A BORDO CRF = COSTO E NOLO CIF = COSTO ASSICURAZIONE E NOLO

INCOTERMS 2010

È inoltre comune suddividere le singole regole in gruppi contenenti clausole affini per quanto riguarda le obbligazioni nascenti in capo alle parti

Gruppo E : EXW

Gruppo F : FCA, FAS, FOB


Gruppo C : CFR, CIF, CPT, CIP

Gruppo D : DAT, DAP, DDP

INCOTERMS 2010

SIGLA	SIGNIFICATO	LUOGO DA INDICARE
EXW	Ex works - Franco fabbrica	Ubicazione fabbrica
FCA	Free Carrier - Franco corriere	Ubicazione corriere designato
FAS	Free along side ship - Franco lungo bordo	Porto di imbarco convenuto
FOB	Free on board - Franco a bordo	Porto di imbarco convenuto
CFR	Cost and Freight - Costo e nolo	Porto di destinazione convenuto
CIF	Cost insurance and freight - costo assic e nolo	Porto di destinazione convenuto
CPT	Carriage paid to - Trasporto pagato fino a	Luogo destinazione convenuto
CIP	Carriage and insurance paid to - Trasporto e assicurazione pagati fino a	Luogo destinazione convenuto
DAT	Delivered at terminal - Reso al terminal	Terminal di destinazione convenuto
DAP	Delivered at place - Reso al luogo di destinazione	Luogo destinazione convenuto
DDP	Delivered duty paid - Reso sdoganato	Luogo convenuto nel paese di destinazione

INCOTERMS 2010



INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola EXW

- Apparentemente situazione più semplice, con meno oneri in capo al venditore.
- Punto critico : notifica merce pronta
- Criticità legate alla mancata gestione della logistica
- Possibile modificare in EXW loaded & Customs Cleared for export

Venditore	Compratore
EXW <ul style="list-style-type: none">• Mette la merce non sdoganata all'esportazione a disposizione del compratore e non caricata a bordo del mezzo del compratore.• Sceglie un punto di consegna a lui conveniente in assenza di patruzioni in merito.• Assiste il compratore, senza alcun rischio in caso di insuccesso, nel rilascio di documenti di interesse del compratore.	EXW <ul style="list-style-type: none">• Prende in consegna la merce al più presto dopo l'avvenuto avviso di disponibilità.• Cura le operazioni di caricazione della merce sul suo mezzo e provvede allo sdoganamento all'esportazione.• Informa il venditore su ogni regolamentazione in tema di sicurezza (compreso il <i>dual use</i> e la fumigazione) esistenti nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione.

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola FCA

- Può considerarsi evoluzione logica e pratica della EXW
- Il venditore consegna la merce al vettore designato
- Punto critico : dipende dal luogo di consegna
- Va definito in modo puntuale il luogo di destino convenuto

Venditore	Compratore
<p>FCA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consegna la merce al vettore/spedizioniere designato dal compratore presso: <ul style="list-style-type: none"> – I propri (del venditore) locali, caricata sul mezzo di trasporto procurato dal compratore e sdoganata all'esportazione. – I locali del vettore/spedizioniere designato dal compratore, non scaricata dal suo (del venditore) mezzo di trasporto e sdoganata all'esportazione. – Un qualsiasi altro luogo di sua scelta (per la consegna al vettore/spedizioniere) qualora lo stesso non gli sia comunicato dal compratore. 	<p>FCA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invia sollecito avviso al venditore di tutti i dati inerenti la consegna al vettore/spedizioniere da lui designato. • Stipula il contratto di trasporto di cui sostiene oneri e rischi. • Si fa carico dei danni alle merci conseguenti sia all'eventuale ritardo nella presa in consegna che alla sua negligenza/omissione nella comunicazione al venditore delle circostanze legate alla consegna (vettore/spedizioniere designato, luogo di consegna, modalità di trasporto, ecc.). • Informa il venditore su ogni regolamentazione in tema di sicurezza (compreso il <i>dual use</i> e la fumigazione) esistenti nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione.

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola CPT

– Nel gruppo C si riscontra dicotomia tra linea dei rischi e linea dei costi

– Punto critico : dipende dal luogo di consegna

– Va definito in modo puntuale il luogo di destino convenuto

Venditore	Compratore
<p>CPT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfeziona la consegna rimettendo la merce al vettore da lui scelto. • Stipula a nome suo e per conto del compratore, un contratto di trasporto/spedizione secondo condizioni e itinerari usuali, sostenendone gli oneri ma non i rischi. • Non ha titolo per chiedere il rimborso al compratore delle spese di scaricazione a destino ove queste fossero comprese nel nolo e non fossero state incluse nel prezzo di vendita. 	<p>CPT</p> <ul style="list-style-type: none"> • A destino, prende in consegna la merce dal vettore/spedizioniere designato e pagato dal venditore. • Sostiene le spese di scaricazione della merce dal mezzo (del vettore) procurato dal venditore (a meno che non siano già comprese nel nolo). • Sopporta tutti i rischi del trasporto dal momento in cui le merci sono state consegnate al vettore/spedizioniere alla partenza. • Informa il venditore su ogni regolamentazione in tema di sicurezza (compreso il dual use e la fumigazione) esistenti nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione.

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola CIP

- Situazione analoga alla clausola CPT ma con aggiunta degli oneri assicurativi
- Punto critico : dipende dal luogo di consegna
- Va definito in modo puntuale il luogo di destino convenuto

Venditore	Compratore
<p>CIP</p> <ul style="list-style-type: none">• Obbligazioni uguali a quelle previste dalla CPT tranne per l'assicurazione.• Stipula in nome proprio e per conto del compratore un contratto di assicurazione (di cui è solo contraente e non assicurato) con compagnia di buona reputazione e alle minime condizioni di copertura.	<p>CIP</p> <ul style="list-style-type: none">• Obbligazioni uguali a quelle previste dalla CPT tranne per l'assicurazione (con l'aggiunta di quelle previste per l'assicurato in caso di danno).

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola DAT

–Una delle due novità della versione Incoterms 2010, sul venditore gravano oneri e rischi fino al raggiungimento del Terminal stabilito, ed egli provvede a suo rischio e spese allo scaricamento della merce

–Punto critico : a merce scaricata nel terminal stabilito

–Non si ipotizza un grande utilizzo

Venditore	Compratore
<p>DAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfeziona la consegna a destino presso la struttura predisposta al ricevimento, movimentazione, deconsolidamento, rispedizione della merce o in una banchina portuale del porto di destinazione o in un terminal (ferroviario, camionistico e/o container) sostenendo oneri e rischi del trasporto (Il cui contratto non si richiede che qui sia concluso a condizioni e itinerari usuali come nelle rese del gruppo C). • Provvede, a suo onere e rischio, alla scaricazione della merce dal mezzo di trasporto (unica eccezione, tra l'intero set degli Incoterms® 2010, ad attribuire al venditore questa obbligazione). • Produce tutta la documentazione necessaria al compratore – rimettendola per tempo – per consentirgli di svincolare e prendere in consegna la merce nel luogo (del terminal) convenuto. 	<p>DAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prende in consegna la merce scaricata dal mezzo nel luogo e nel tempo convenuto. • Sopporta le conseguenze della mancata o ritardata presa in consegna rispetto agli accordi contrattuali. • Informa il venditore su ogni regolamentazione in tema di sicurezza (compresi dual use e fumigazione) esistenti nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione.

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola DAP

- La seconda novità della versione Incoterms 2010, per sostituire DDU della versione Incoterms 2000
- Punto critico : all'arrivo del mezzo di trasporto al luogo convenuto

Venditore	Compratore
DAP <ul style="list-style-type: none">• Perfeziona la consegna a destino nel luogo e nel tempo concordato a bordo del mezzo (da lui procurato) e quindi non scaricata.• Sostiene oneri e rischi del trasporto (il cui contratto non si richiede che qui sia concluso a condizioni e itinerari usuali) fino a consegna avvenuta.• Provvede eventualmente anche alla scaricazione qualora tale operazione sia compresa nel contratto di trasporto.• Produce tutta la documentazione necessaria al compratore – rimettendola per tempo – per consentirgli di svincolare e prendere in consegna la merce nel luogo di destino convenuto.	DAP <ul style="list-style-type: none">• Prende in consegna la merce a bordo del mezzo di trasporto del venditore e quindi non scaricata dallo stesso nel luogo e nel tempo convenuto.• Sopporta le conseguenze della mancata e ritardata presa in consegna rispetto agli accordi contrattuali.• Informa il venditore su ogni regolamentazione in tema di sicurezza (compresi dual use e fumigazione) esistenti nel Paese di destinazione e necessaria al compratore per il fatto dell'importazione.

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola DDP

– Termine di resa più oneroso per il Venditore che deve farsi carico anche degli oneri che gravano sulla merce nel Paese di destinazione (Dazi, IVA, licenze, Power of attorney...)

– Punto critico : all'arrivo del mezzo di trasporto al luogo convenuto

Venditore	Compratore
<p>DDP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfeziona la consegna della merce sdoganata all'importazione nel luogo di destinazione e nel tempo concordato a bordo del mezzo (da lui procurato) e quindi non scaricata. • Sostiene oneri e rischi del trasporto (il cui contratto non si richiede che qui sia concluso a condizioni e itinerari usuali) fino a consegna avvenuta e dell'eventuale scaricazione qualora tale operazione sia compresa nel contratto di trasporto. • Provvede alle operazioni doganali di importazione nel Paese di destinazione (sostituendosi al compratore) sostenendo l'onere e anche il rischio dell'eventuale (mancato) rilascio di licenze e/o autorizzazioni varie necessarie per il fatto dell'importazione. • Produce tutta la documentazione necessaria al compratore – rimettendola per tempo – per consentirgli di svincolare e prendere in consegna la merce nel luogo (di destino) convenuto. 	<p>DDP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prende in consegna la merce già sdoganata all'importazione a bordo del mezzo di trasporto del venditore e quindi non scaricata dallo stesso nel luogo e nel tempo convenuto. • Sopporta le conseguenze della mancata o ritardata presa in consegna rispetto agli accordi contrattuali. • Informa il venditore su ogni regolamentazione in tema di sicurezza (compresi dual use e fumigazione) esistenti nel Paese di destinazione e necessaria per l'importazione (e immissione in circolazione/consumo) della merce.

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola FAS

- Il venditore deve mettere a disposizione la merce sulla banchina del porto di partenza; in taluni casi è consigliabile identificare la banchina di riferimento
- Punto critico : il passaggio avviene lungo il bordo della nave, sulla banchina del porto convenuto
- Clausola di scarso utilizzo

Venditore	Compratore
<p>FAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfeziona la consegna della merce in uno dei seguenti modi: lungo il bordo della nave (alla banchina del porto di partenza o sottobordo se l'imbarco avviene in mare da chiatta), designata dal compratore o secondo gli usi del porto oppure procurando la merce da consegnare nel modo suddetto nel caso di vendite a catena (come in uso nei commerci di rinfuse e derrate) ovvero di vendita di merci viaggianti. • Sostiene oneri e rischi fino ad avvenuta consegna. • Sceglie a sua discrezione il luogo (la banchina o il punto di carica-zione nell'ambito del porto indicato in contratto) se non è specificato dal compratore. 	<p>FAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designa il vettore marittimo e il luogo di caricazione al porto di imbarco. • Prende in consegna la merce lungo il bordo della nave (in banchina) o sottobordo (da chiatta) nel tempo e nel punto designato dal venditore. • Conclude il contratto di trasporto e ne sopporta i rischi. • Sostiene tutti gli oneri aggiuntivi (a quelli previsti a suo carico) in caso di omessa comunicazione al venditore di fatti e/o circostanze attinenti alla presa in consegna (ritardato arrivo della nave rispetto al tempo previsto e concordato, inabilità della stessa di prendere a bordo le merci, chiusura anticipata da parte della nave delle operazioni di caricazione, ecc.)

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola FOB

- Logica evoluzione della clausola FAS
- Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave, sostenendo costi e rischi di caricamento
- Punto critico : il passaggio avviene con il caricamento della merce a bordo nave
- Clausola conveniente per il compratore

Venditore	Compratore
<p>FOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfeziona la consegna della merce rimettendola a bordo della nave designata dal compratore, oppure, procurando la merce da consegnare nel modo suddetto nel caso di vendite a catena (come in uso nei commerci di rinfuse e derrate) ovvero di vendite di merci viaggianti. • Sostiene oneri e rischi fino ad avvenuta consegna. • Sceglie a sua discrezione (in virtù della regola della seller's option) il luogo o il punto di caricazione – nell'ambito del porto indicato in contratto – se non è specificato dal compratore. • Assiste il compratore nel rilascio della polizza di carico da parte della compagnia. • Sostiene oneri e rischi delle operazioni di caricazione secondo gli usi di porto e le "condizioni di nolo" (FAS, PAL, FIO ...). 	<p>FOB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Designa il vettore (compagnia e nave). • Prende in consegna la merce (caricata a bordo della nave). • Conclude il contratto di trasporto e ne sopporta i rischi. • Sostiene tutti gli oneri aggiuntivi (a quelli previsti a suo carico) in caso di omessa comunicazione al venditore di fatti e/o circostanze attinenti alla presa in consegna (imbarco, ritardato arrivo della nave rispetto al tempo previsto e concordato, inabilità della stessa a prendere a bordo le merci. Oppure di chiusura anticipata, da parte della nave, delle operazioni di caricazione, ecc.).

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola CFR

- Dicotomia tra linea dei costi e linea dei rischi, il venditore si fa carico dei costi di trasporto fino al porto di destinazione, ma sostiene i rischi fino al caricamento della merce sulla nave
- Punto critico : il passaggio avviene con il caricamento della merce a bordo nave
- Clausola conveniente per il venditore

Venditore	Compratore
<p>CFR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfeziona la consegna della merce rimettendola a bordo della nave da lui designata nel luogo (porto di imbarco) e nel tempo concordati, oppure procurando la merce da consegnare nel modo suddetto nel caso di vendite a catena (come in uso nei commerci di rinfuse e derrate), ovvero vendite di merci viaggianti. • Stipula a nome suo e per conto del compratore un contratto di trasporto/spedizione secondo condizioni e itinerari usuali, sostenendone gli oneri ma non i rischi. • Non ha titolo per chiedere al compratore il rimborso delle spese di scaricazione a destino ove queste fossero comprese nel nolo marittimo (condizioni di nolo FAS e PAL) e non fossero state incluse nel prezzo di vendita. • Sostiene oneri e rischi delle operazioni di caricazione secondo gli usi di porto e le "condizioni di nolo". 	<p>CFR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prende in consegna la merce a bordo della nave designata dal venditore, al porto di imbarco. • Sostiene tutti i rischi del trasporto dall'avvenuta presa in consegna. • Sostiene tutti i costi sulla merce in viaggio che non siano compresi nel prezzo di vendita o che comunque non siano a carico del venditore, ivi compresi disistivaggio e scaricazione. • Comunica per tempo al venditore tempi e circostanze sia di imbarco che di sbarco (ove ciò rientri per contratto nelle sue prerogative). • Sostiene tutti gli oneri aggiuntivi dovuti al superamento di una data concordata per le operazioni di imbarco e sbarco la cui notifica al venditore sia stata omessa o ritardata.

INCOTERMS 2010 NEL DETTAGLIO

Clausola CIF

- Come CFR con l'aggiunta dell'onere per il venditore di assicurare la merce in proprio nome ma per conto del compratore, fino al porto di destinazione
- Punto critico : il passaggio avviene con il caricamento della merce a bordo nave
- Clausola "ottimale" per il venditore

Venditore	Compratore
CIF <ul style="list-style-type: none">• Obbligazioni uguali a quelle previste dalla clausola CFR tranne quelle previste per l'assicurazione.• Stipula in nome proprio e per conto del compratore un contratto di assicurazione (di cui è solo contraente e non assicurato) con compagnia di buona reputazione e alle minime condizioni di copertura.	CIF <ul style="list-style-type: none">• Obbligazioni uguali a quelle previste dalla clausola CFR (con l'aggiunta di quelle previste per l'assicurato in caso di danno).

INCOTERMS 2010

Alcune considerazioni finali

- La clausola Ex Works è l'unica nella quale sul venditore non grava l'onere di provvedere all'espletamento delle pratiche di sdoganamento all'esportazione (e qui risiede larga parte di criticità legate anche agli aspetti fiscali – prova dell'esportazione)
- I termini di resa sono spesso richiamati nelle forme di pagamento nelle transazioni internazionali (incasso documentario) e la conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei suddetti termini è di sicuro ausilio nella gestione finanziaria delle transazioni con l'estero
- una consapevole gestione della logistica che può accompagnare le trattative commerciali internazionali è di fondamentale importanza nel momento in cui supportiamo i nostri clienti nelle operazioni con l'estero, giacché solo attraverso la conoscenza dell'esatto momento di trasferimento del rischio di danneggiamento della merce saremo in grado di dare ad esso un valore e di gestire lo stesso rischio nel modo più favorevole al nostro cliente

INCOTERMS 2010

Per ogni approfondimento si rimanda alle “Regole ufficiali CCI per l’interpretazione dei termini commerciali” e a “La guida agli Incoterms 2010” in cui per ogni regola sono definite le obbligazioni del venditore (lettera A 1-10) e del compratore (lettera B 1-10), disponibili presso le camere di commercio

...FINE...

...grazie per l’attenzione